Spese sanitarie 2021 al Sistema TS entro il 31 gennaio

Monica Greco - Esperta in fiscalità e bilancio

Entro il 31 gennaio 2022 gli operatori sanitari interessati devono trasmettere al sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021. La trasmissione dei dati mese per mese scatta invece dal 2022 con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022. Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha già definito anche il nuovo calendario per l'invio dei dati delle ricette del 2022. Primo appuntamento al 14 febbraio 2022, termine entro il quale deve essere effettuato l'invio dei dati delle ricette relativi alle prestazioni erogate nel mese di gennaio. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione.

Entro il **31 gennaio 2022** devono essere effettuati gli adempimenti previsti per i soggetti tenuti all'invio delle **spese sanitarie** al **Sistema Tessera Sanitaria** (TS). Gli operatori sanitari dovranno trasmettere i dati relative alle spese sanitarie per l'annualità 2021, ai fini dell'elaborazione della **dichiarazione dei redditi precompilata** da parte dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014.

Il primo appuntamento del nuovo anno è fissato al 31 gennaio 2022 e interessa tutti gli operatori visto che consentirà a taluni soggetti di completare l'invio telematico dei dati relative alle spese per il 2021 - più precisamente, con riferimento ai dati delle spese pagate nel **secondo semestre del 2021**, agli altri (ovvero ai soggetti iscritti agli elenchi speciali del Ministero della Salute) di effettuare il primo invio telematico dei dati relative alle spese pagate nell'anno 2021.

Il calendario delle scadenze per la trasmissione dei dati al Sistema TS varia a seconda che si tratti di informazioni relative a spese sanitarie oppure veterinarie, nonché in riferimento al soggetto tenuto alla trasmissione. Inoltre, sotto il profilo temporale, **dal 2022** è riscritto, visto che la **periodicità** dell'invio telematico dei dati delle spese diventa **mensile**. Infatti, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema TS devono provvedere all'invio **entro la fine del mese successivo** alla data del documento fiscale. Inoltre, sempre con riferimento al 2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha già definito le nuove scadenze per l'invio dei dati delle ricette riscrivendo il **calendario per l'invio 2022**: per le prestazioni erogate nel mese di gennaio 2022 la scadenza è fissata il 14 febbraio 2022.

Corsa all'adempimento, dunque, visto che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, ai sensi dell'articolo 3 c. 5-bis del DLgs n.174/2014.

Invio dei dati delle spese per l'anno 2021

Il nuovo calendario è stato riscritto nel 2021, in primo luogo, dall'art. 2, D.M. 29 gennaio 2021 che modifica il comma 1 dell'art. 7, D.M. 19 ottobre 2020 e, successivamente, dal D.M. 23 luglio 2021.

Secondo tali provvedimenti, per l'invio dei dati relativi alle spese dell'anno 2021 le scadenze da rispettare sono:

- **entro il 31 gennaio 2022** i soggetti tenuti (tranne gli iscritti agli elenchi speciali del Ministero della Salute) devono trasmettere i dati spese relative al **secondo trimestre 2021**, vale a dire delle spese pagate dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021; ci sarà tempo per inviare le eventuali variazioni relative alle spese del secondo semestre 2021, sino al termine del **7 febbraio 2022.** Tali soggetti hanno già provveduto a inviare i dati delle spese pagate nel primo semestre 2021 entro il 30 settembre scorso;

- **entro il 31 gennaio 2022** i soggetti iscritti agli elenchi speciali del Ministero della Salute devono trasmettere i dati **spese relative all'anno 2021,** vale a dire le spese pagate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; sempre entro il 7 febbraio 2022, si potrà procedere all'invio "in modifica" dei dati di spesa sanitaria pagate nell'anno 2021.

Per quanto riguarda, invece, l'invio dei dati di **spesa veterinaria** relativa al 2021 da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione, il termine è fissato **al 16 marzo 2022.**

Di seguito il **calendario aggiornato** con i termini per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie dell'anno 2021.

Chi	Cosa	Quando
Soggetti tenuti all'invio delle spese sanitarie, tranne gli iscritti agli elenchi speciali del Ministero della Salute	Spese primo semestre dell'anno 2021	**30 settembre 2021** (ovvero in modifica, entro il**6 ottobre 2021)**
	Spese secondo**semestre dell'anno 2021**	**31 gennaio 2022** (ovvero in modifica, entro il 7 febbraio 2022)

Soggetti iscritti agli elenchi speciali del Ministero della Salute	Spese anno 2021	**31 gennaio 2022** (ovvero in modifica, entro il**7 febbraio 2022**)
Soggetti tenuti all'invio dei dati di spesa veterinaria	Spese anno 2021	**16 marzo 2022**

Invio dei dati delle ricette per l'anno 2022

Per le **spese** effettuate **dal 1° gennaio 2022** l'invio dei relativi dati al Sistema TS segue una nuova **cadenza "mensile"**: come accennato in premessa, si dovrà provvedere alla trasmissione **entro la fine del mese successivo** alla data del documento fiscale. Per l'invio dei dati delle **ricette** del 2022 è già pronta l'agenda per la trasmissione dei dati e vede specifiche date per l'invio dei dati, ovvero per comunicare la loro variazione.

Il nuovo calendario è stato definito e reso pubblico nella nota esplicativa del 24 dicembre 2021 pubblicata nel sito del Sistema TS. La nuova pianificazione delle scadenze per la trasmissione telematica relativa all'anno 2022 è stata predisposta da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze che può definire specifici calendari per la trasmissione dei dati delle ricette, in ossequio a quanto previsto al capitolo 5 del disciplinare tecnico e secondo previsto dall'art. 50, comma 8, D.L. n. 269/2003.

Questo il **calendario** definito per l'anno **2022**.

Mese di erogazione della prestazione	Data scadenza invio telematico	Data scadenza invio variazioni
Dicembre 2021	13 Gennaio 2022	20 Gennaio 2022
Gennaio 2022	14 Febbraio 2022	21 Febbraio 2022
Febbraio 2022	14 Marzo 2022	21 Marzo 2022
Marzo 2022	12 Aprile 2022	19 Aprile 2022
Aprile 2022	10 Maggio 2022	17 Maggio 2022
Maggio 2022	13 Giugno 2022	20 Giugno 2022
Giugno 2022	11 Luglio 2022	18 Luglio 2022
Luglio 2022	10 Agosto 2022	18 Agosto 2022
Agosto 2022	12 Settembre 2022	19 Settembre 2022
Settembre 2022	10 Ottobre 2022	17 Ottobre 2022
Ottobre 2022	11 Novembre 2022	18 Novembre 2022
Novembre 2022	13 Dicembre 2022	20 Dicembre 2022
Dicembre 2022	12 Gennaio 2023	19 Gennaio 2023

Quali dati inviare?

Le informazioni da trasmettere al sistema TS in dettaglio riguardano **i dati dei documenti di spesa** relativi:

- alle **spese sanitarie** sostenute nel periodo d'imposta precedente;

- ai **rimborsi effettuati nell'anno precedente** per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Ai fini dell'adempimento, per individuare le spese da inviare telematicamente occorre utilizzare il **criterio di cassa** e, dunque, far riferimento alle **spese "pagate"**: come esplicitamente indicato dal legislatore al comma 2-bis all'art. 7, D.M. 19 ottobre 2020 "per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla **data di pagamento** dell'importo di cui al documento fiscale."

In particolare, sono oggetto dell'invio i dati relativi ai **documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute)** rilevanti ai fini della detrazione fiscale spettante per le spese sanitarie e veterinarie effettuate. Come precisato nelle FAQ del sistema TS occorre inviare tutte le **fatture** - a prescindere dell'assoggettamento, o meno, a IVA - relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell'attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.

L'adempimento, riformulato nel tempo da diversi interventi normativi, prevedeva inizialmente l'invio delle informazioni relative al pagamento della spesa e, successivamente, anche di altre informazioni. Più precisamente, secondo i dettami del D.M. 19 ottobre 2020 e, come previsto dal tracciato adeguato dei dati del Sistema TS, per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2021** è **obbligatorio inviare**, oltre alle informazioni sulle modalità di pagamento, i seguenti dati:

- il tipo di **documento fiscale**: ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;

- **l'aliquota IVA** ovvero il titolo di **esenzione**, trattasi del campo "Natura IVA" della singola operazione; le FAQ del sistema TS precisano che l'imposta di bollo e l'IVA esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Prestazione sanitaria rese alla persona

Codice natura	**Soggetto** che eroga la prestazione alla persona, esente (art. 10, D.P.R. n. 633/1972)	**Documento rilasciato**
N4	Regime ordinario	Fattura
N2.2	Regime forfettario	Fattura
N2	Regime forfettario	Documento commerciale

- **l'esercizio dell'opposizione** da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione verranno comunque trasmessi al Sistema TS, senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Con riferimento alla **fattura con imposta di bollo**, nella fase di trasmissione al sistema TS occorre inviare anche il dato relativo all'imposta di bollo pagata dall'assistito insieme all'intera prestazione, indicando tale informazione in una riga distinta rispetto al valore della prestazione e attribuendo il codice Natura N1 oppure, alternativamente, il codice N2.2.

Come inviare i dati al Sistema TS

Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono riportate nell'Allegato A del D.M. 19 ottobre 2020.

I dati delle spese possono essere trasmessi **direttamente** dai soggetti tenuti all'invio ovvero per il tramite di **associazioni di categoria** e soggetti **terzi**.

La trasmissione dei dati di spesa nello specifico può avvenire attraverso **tre specifici canali** e precisamente:

- **data entry** di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità on line);

- **invio di ogni singola spesa** con web service (SINCRONO);

- **invio di un file Xml** con tutte le spese con web service (ASINCRONO).

Per ogni trasmissione il sistema TS assegna un **numero di protocollo** che attesta e identifica l'invio effettuato. L'esito dell'invio è reso disponibile al medico/soggetto erogatore della prestazione sottoforma di file .pdf e, nel caso di segnalazione o errori, anche sottoforma di file .csv con l'elenco analitico di tutti i codici di errore riscontrati.

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24.

Chi è obbligato all'invio

Tutti gli operatori sanitari sono obbligati all'invio telematico al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche. Dal 2015 rientrano fra i soggetti obbligati anche le **farmacie**, le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri; dal 2016 anche i **veterinari**, le **parafarmacie**, gli ottici e tanti altri; dal 2019 anche gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal D.M. 13 marzo 2018 del Ministero della Salute.

Dal 2021, secondo il D.M. MEF 16 luglio 2021, anche gli ulteriori soggetti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con D.M. 9 agosto 2019 del Ministero della Salute - tali soggetti sono fra coloro che entro il 31 gennaio 2022 dovranno inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021.

Periodo	Categoria/soggetti
Dal 2015	- iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri - farmacie (pubbliche e private) - strutture specialistiche pubbliche e private accreditate
Dal 2016	- strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter Dlgs 502/1992; - strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell'articolo 70, c. 2, Dlgs 193/2006; - psicologi;

- infermieri;

- ostetriche/i;

- tecnici sanitari di radiologia medica;

- ottici;

- medici veterinari, per le spese veterinarie.

Dal 2019

- strutture sanitarie previste dal Codice dell'ordinamento militare

- la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);

- Iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018:

tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

tecnico audiometrista;

tecnico audioprotesista;

tecnico ortopedico;

dietista;

tecnico di neurofisiopatologia;

tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

igienista dentale;

fisioterapista;

logopedista;

podologo;

ortottista e assistente di oftalmologia;

terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

tecnico della riabilitazione psichiatrica;

terapista occupazionale;

educatore professionale;

tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

assistente sanitario;

iscritti all'albo dei biologi.

Copyright © - Riproduzione riservata